



Capitolo VIII

MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORENNI

1. MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE E ALL'ACCOGLIENZA



33. Il Comitato ONU accoglie con favore l'adozione della Legge 47/2017 sulle misure di protezione per i minorenni stranieri non accompagnati, che rafforza la loro protezione in riferimento all'accesso ai servizi, a misure di salvaguardia contro le espulsioni, al divieto di respingimento dei minorenni non accompagnati alla frontiera, a procedure di accertamento dell'età maggiormente appropriate sotto il profilo sociale e medico e a procedure velocizzate di richiesta di asilo. Il Comitato, tuttavia, si rammarica profondamente per il ritardo nell'adozione dei decreti attuativi necessari per l'efficace applicazione della legge. Il Comitato è inoltre preoccupato per:

- (a) la Legge 132/2018 recante misure urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, che prevede misure di sospensione del processo di asilo per le persone, compresi i minorenni, considerate "socialmente pericolose" o condannate per un reato; che abolisce la protezione umanitaria in favore di un sistema di permessi speciali rilasciati in circostanze limitate; che aumenta i periodi di detenzione da 90 a 180 giorni e che circoscrive il sistema di accoglienza e di inclusione costituito dagli enti locali destinandolo solo a coloro riconosciuti titolari di protezione internazionale e alle persone vulnerabili, compresi i minorenni non accompagnati;
- (b) le carenze nei centri di emergenza e di accoglienza di primo e secondo livello per i minorenni non accompagnati, riguardanti la procedura di accertamento dell'età, la mancanza di informazioni adeguate e di attività sociali per i minorenni, la lunghezza della durata del soggiorno dei minorenni nei centri di emergenza o di primo livello e il ritardo nelle nomine dei tutori;
- (c) la mancanza di soluzioni durature e adeguate di ricollocamento per i rifugiati, in particolare per i minorenni e le loro famiglie.

34. Con riferimento al proprio Commento Generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minorenni non accompagnati e separati al di fuori del loro Paese di origine, il Comitato esorta lo Stato italiano a:

- (a) adottare misure di salvaguardia specifiche affinché i minorenni siano esentati dalle misure previste dalla Legge 132/2018;

- (b) facilitare l'accesso al sistema di asilo per i minorenni bisognosi di protezione internazionale;
- (c) stabilire adeguati meccanismi di accoglienza e protezione per i minorenni non accompagnati e separati, compresi quelli che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale, garantendo loro adeguate capacità di accoglienza nello Stato parte in base a un approccio che tenga conto dei loro bisogni e assicurando che i sistemi di accoglienza siano costruiti per rispondere alle tendenze variabili degli arrivi, soprattutto via mare;
- (d) adottare un protocollo uniforme sui metodi per l'accertamento dell'età che sia basato su un approccio multidisciplinare, scientifico, rispettoso dei diritti dei minorenni e utilizzato solo in caso di fondati dubbi sull'età dichiarata, che tenga in considerazione le prove documentarie o di altro tipo a disposizione e che garantisca l'accesso a meccanismi di ricorso efficienti;
- (e) dare attuazione in modo efficace alla previsione normativa relativa alla nomina di tutori volontari per minorenni non accompagnati e separati, garantendo la nomina tempestiva di un tutore che abbia adeguate competenze e la disponibilità necessaria e sia esente da qualsiasi potenziale conflitto di interessi;
- (f) trattare in modo positivo, con umanità e rapidità i casi che coinvolgono minorenni non accompagnati e separati al fine di identificare soluzioni durature;
- (g) dare priorità al trasferimento immediato dei minorenni richiedenti asilo e delle loro famiglie fuori dai centri di accoglienza regionali e adottare soluzioni durature e sostenibili di ricollocamento dei rifugiati, in particolare dei minorenni e delle loro famiglie, per garantire loro un soggiorno legale e un accesso ragionevole all'occupazione e ad altre opportunità;
- (h) migliorare l'attuale sistema di raccolta dati per i minorenni non accompagnati o separati armonizzando le banche dati attualmente esistenti e garantendo che tutte le informazioni riferite al minorenne siano incluse.

36. Il Comitato esorta l'Italia a:

- (a) sostenere in ogni situazione il superiore interesse del minorenne come considerazione primaria, in tutte le situazioni che lo riguardano all'interno del contesto delle migrazioni internazionali, compreso quando si tratti di minorenni non accompagnati e separati;
- (b) fornire ai minorenni migranti informazioni pertinenti e assistenza legale sui loro diritti e doveri, compresi i diritti umani e le libertà fondamentali, protezione e assistenza appropriate, opzioni e percorsi per una migrazione regolare e possibilità di rimpatrio, in una lingua per essi comprensibile;
- (c) rafforzare le misure per ridurre l'apolidia dei minorenni migranti;
- (d) sviluppare o accrescere pratiche nazionali e regionali esistenti, relative all'ingresso e a una permanenza di durata adeguata basate su considerazioni compassionevoli e umanitarie per i minorenni migranti costretti a lasciare i propri Paesi di origine, compreso l'accesso all'istruzione;



- (e) facilitare l'accesso alle procedure di ricongiungimento dei minorenni migranti con le proprie famiglie;
- (f) rivedere le principali politiche e le prassi in modo da garantire che non creino, aggravino o aumentino involontariamente la vulnerabilità dei minorenni migranti, anche utilizzando un approccio basato sui diritti umani rispondente al genere e a eventuali disabilità e sensibile all'età; delineare politiche comprensive e sviluppare partenariati che forniscano ai minorenni migranti in situazioni di vulnerabilità, indipendentemente dal loro status migratorio, il supporto necessario in tutte le fasi della migrazione e che tengano conto dei minorenni migranti nei sistemi nazionali di protezione;
- (g) rafforzare le pratiche esistenti per facilitare l'accesso dei minorenni migranti in status irregolare a una valutazione individuale, caso per caso e con criteri chiari e trasparenti, che possa condurli verso uno status regolare;
- (h) garantire che le autorità competenti per la protezione dei minorenni siano tempestivamente informate e coinvolte nelle procedure per la determinazione del superiore interesse del minorenne quando un minorenne non accompagnato o separato attraversa una frontiera internazionale, conformemente al diritto internazionale, anche formando funzionari di frontiera sui diritti dei minorenni e su procedure a misura degli stessi, come quelle che prevengono la separazione familiare e riuniscono le famiglie in seguito a una separazione familiare;
- (i) rafforzare meccanismi di referral in maniera rispettosa del genere e della minore età, anche tramite il miglioramento delle azioni di screening e delle valutazioni individuali alle frontiere e nei luoghi di primo arrivo;
- (j) garantire che i minorenni migranti siano prontamente identificati nei luoghi di primo arrivo nello Stato parte e, se non accompagnati o separati, vengano rapidamente indirizzati alle autorità di protezione dei minori e ad altri servizi pertinenti e che venga nominato loro un tutore legale competente e imparziale, che l'unità familiare sia protetta e che chiunque rivendichi legittimamente di essere un minorenne venga trattato come tale, a meno che non sia diversamente stabilito attraverso un procedimento di accertamento dell'età onnicomprensivo e rispettoso della condizione dello status di minorenne;

- (k) rafforzare le misure per fornire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa ai minorenni migranti, nonché facilitare il loro accesso alle opportunità di apprendimento permanente, anche rafforzando le capacità dei sistemi di istruzione, e facilitando l'accesso non discriminatorio allo sviluppo e alle cure per la prima infanzia, all'istruzione formale, ai programmi non formali di istruzione per i minorenni per i quali il sistema formale è inaccessibile, alla formazione sul lavoro e all'orientamento professionale, all'istruzione tecnica e alla formazione linguistica, e promuovendo collaborazioni fra tutti gli attori in grado di sostenere questo impegno;
- (l) considerare l'opportunità di sottoscrivere il Global Compact delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 33, 34 e 36.

Al 31 dicembre 2022, secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sono arrivati in Italia via mare **13.386 minori stranieri non accompagnati (MSNA)**, mentre alla stessa data del 2021 ne risultavano 10.053 (+64%) e nel 2020 4.687 (+184%)¹. Nessun dato analogo è invece disponibile rispetto agli arrivi dei minorenni alle frontiere terrestri, i quali risultano monitorati non in fase di ingresso, ma in rapporto alle segnalazioni dei minori presenti sul territorio.

Ne consegue che tutti quei minorenni, che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato dalle frontiere terrestri ma che non sono stati *ritrovati sul territorio* e quindi non sono stati presi in carico dal sistema, sono completamente invisibili: tale circostanza dovrebbe rappresentare il punto di partenza di una necessaria riflessione e analisi del sistema di tutela e protezione dei minori.

Secondo i report pubblicati mensilmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali², al 31 dicembre 2022 risultano presenti sul territorio italiano **20.089 minori stranieri non accompagnati**, di cui l'85,1 % è rappresentato da maschi e il restante 14,9% femmine (era il 2,7% nel 2021)³. **L'incremento della componen-**

¹ Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Ministero dell'Interno, http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2022-rev.pdf; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Rapporto di approfondimento semestrale - Dati al 31 dicembre 2022, <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Rapporto-approfondimento-semestrale-MSNA-31-dicembre-2022.pdf>

² Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 dicembre 2022, <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2022.pdf>

³ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione, op. cit.



te femminile⁴ ha posto ulteriori sfide al sistema di protezione ed accoglienza, a causa delle loro specifiche vulnerabilità, e al connesso maggior rischio di subire forme di abuso e violenza di genere. Per comprendere meglio tale aspetto, è utile riportare che al 31 dicembre 2022 la maggioranza delle minori straniere non accompagnate è originaria dell'Ucraina (86,1% del totale delle presenze femminili); seguono poi le minori originarie della Costa d'Avorio (3,2%) e dell'Eritrea (2%). In particolare, il sistema di protezione ed accoglienza è stato sollecitato sia in ordine alla corretta identificazione delle minorenni straniere (in particolare con riferimento agli arrivi via mare), che alla limitata capacità del sistema di individuare strutture di accoglienza idonee ai bisogni specifici delle minori, specie se infraquattordicenni, anche molto piccole, nonché delle minorenni in stato di gravidanza o già con figli minori, spesso neonati. Si è anche riscontrato come talvolta le minorenni tendano a dichiararsi maggiorenti – perché costrette o su consiglio di conoscenti – così impedendo la corretta presa in carico dei loro bisogni specifici da parte dei servizi competenti.

Con riferimento alla **distribuzione per età** dei minori presenti sul territorio, se i minorenni tra i 16 ed i 17 anni continuano a rappresentare la quota maggioritaria, la percentuale di persone di minore età infraquattordicenni presenti è notevolmente aumentata rispetto all'anno precedente, ponendo anche in questo caso nuove sfide per rispondere ad esigenze di tutela specifiche, ferma la necessaria attenzione alla valutazione e determinazione del superiore interesse dei minori anche molto piccoli. Infatti, il 2,7% di minori non accompagnati ha un'età compresa tra 0 e 6 anni (erano lo 0,2% nel 2021); il 17,5% ha un'età compresa tra 7 e 14 anni (nel 2021 invece era pari al 5,3%) mentre i minori di 15 anni si attestano all'11,3% (nel 2021 il dato di fermava all'8,5%).

Altrettanto interessante appare l'analisi del fenomeno migratorio dei minori non accompagnati sotto il profilo delle **nazionalità** poiché ben rappresentativa del contesto di crisi internazionale e storico. La prima nazio-

nalità è infatti rappresentata dai minorenni provenienti dall'Ucraina (25%), seguiti dai minorenni provenienti dall'Egitto (24,4%), dalla Tunisia (9%) e poi dall'Albania, dal Pakistan, dall'Afghanistan e dalla Costa d'Avorio⁵. A seguito dell'invasione russa dei territori ucraini e della conseguente emergenza umanitaria che ne è scaturita, si è registrato l'ingresso nel territorio italiano di più di 120 mila persone provenienti dall'Ucraina. Tra queste più del 50% è rappresentato da donne ed oltre il 30% da minorenni.

Alla luce dell'**afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina**, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea, è stata introdotta per la prima volta in ambito europeo la misura della protezione temporanea per tutte le persone evacuate dall'Ucraina a causa della guerra. Con riferimento ai minori non accompagnati ucraini la Commissione Europea ha sottolineato poi la necessità di garantire il giusto grado di equilibrio per garantire efficaci meccanismi di solidarietà e *la necessità di assicurare il rispetto delle garanzie e delle tutele fondamentali per i medesimi e, quindi, la piena protezione di questi ultimi*⁶.

Nello specifico, ciascuno Stato membro di primo ingresso è tenuto a registrare prima della eventuale prosecuzione del viaggio sia i minori non accompagnati che intendono proseguire il loro viaggio verso altri Paesi europei per ricongiungersi con un familiare, che i minori non accompagnati presi in carico da terze persone, con cui non abbiano anche eventuali legami di parentela, al fine di garantire l'identità dei minori e degli eventuali accompagnatori, per attivare controlli rapidi al momento della registrazione e prevenire e contenere eventuali rischi di abuso o tratta di esseri umani. Nella **comunicazione 2022/C 126 I/019**, inoltre, la Commissione stabilisce che, per favorire il ricongiungimento con familiari eventualmente soggiornanti in altri Stati dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avviare tempestivamente tutte le procedure per individuare tali familiari e, in un'ottica di collaborazione, facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni e dati sui casi di minori non accompagnati che si spo-

⁴ La componente femminile era inferiore al 3% al 31 dicembre 2021 e di poco superiore al 3% al 31 dicembre 2020. Inoltre, al 31 dicembre 2022, il 48% delle minori presenti ha un'età compresa fra i 7 e i 14 anni, il 16% ha 17 anni, il 15% ha 16 anni, il 12% ha 15 anni e il 9% ha meno di 6 anni. Pertanto, le minori infraquattordicenni rappresentano più dei tre quinti del totale (69%). Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione, op. cit.

⁵ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione, Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Dati al 31 dicembre 2021, <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2021.pdf>. Nello specifico: Albania 6,7%, Pakistan 5,4%, Afghanistan 4,3% e Costa d'Avorio 3,5%.

⁶ Commissione Europea, Comunicazione 2022/C 126 I/019, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0321\(03\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0321(03)&from=EN)



stano tra diverse giurisdizioni dell'UE. Appare utile prestare attenzione alla circostanza che, nella citata comunicazione, si parla di procedure di registrazione e non di identificazione, così come alla possibilità di affidare di fatto minorenni soli a persone terze, oltre alla possibilità di prevedere la prosecuzione del viaggio nei Paesi europei per garantire il diritto al ricongiungimento familiare e il superiore interesse all'unità familiare in parziale allineamento delle procedure di ricongiungimento familiare ordinariamente osservate. Si tratta di aspetti procedurali di rilevante interesse che potrebbero costituire buone prassi, previ gli opportuni adattamenti per accertare l'identità ed i legami di accompagnatori/familiari e l'identità della persona a cui ricongiungersi, anche per minori stranieri non accompagnati di nazionalità altre rispetto a quella ucraina, al fine di garantire pienamente il diritto di non discriminazione sancito all'art. 2 della CRC.

Ancora, in Italia, con ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022⁷ del Dipartimento di Protezione Civile è stato nominato un **Commissario straordinario delegato per il coordinamento delle procedure finalizzate all'assistenza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina** a seguito degli eventi bellici. Tra le azioni sviluppate dal Commissario, al fine di prevenire e gestire episodi di allontanamento e/o scomparsa dai luoghi di accoglienza di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, è stata predisposta una apposita sezione al *Piano minori stranieri non accompagnati* dedicata alla loro ricerca⁸.

Appare interessante riportare che, proprio sulla **questione degli allontanamenti e/o scomparsa dei MSNA dai luoghi di accoglienza**, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche Sociali, nel suo rapporto semestrale di approfondimento, al 31 dicembre 2022, ha attestato che le tre cittadinanze maggiormente rappresentate tra i minorenni che risultano allontanati dal sistema di protezione, sebbene in rapporto alle principali nazionalità in ingresso via mare, sono state quella tunisina (1.674 minorenni, pari al 22% del totale), quella egiziana (1.637 minorenni, pari al 21,8% del totale) e la cittadinanza afghana (1.384 minorenni, pari al 18,4% del totale). Sebbene sia noto che gli allontanamenti dei minori stranieri non accompagnati siano dovuti principalmente alla necessità di ricongiungersi

con familiari e parenti in altri Paesi membri o alla necessità di lavorare, è utile segnalare anche che in base alla Relazione annuale del Commissionario straordinario del Governo per le persone scomparse, nel 2022 sono state registrate per la fascia di età dei minori 17.130 denunce, di cui il 75,90% ha riguardato stranieri (13.002 denunce), e di queste 11.403 riguardano minori stranieri della fascia d'età 15-17 anni (87,70%). Le denunce di scomparsa di minori provenienti dall'Ucraina sono state 70, pari allo 0,54% di tutte le denunce di minori scomparsi.

L'implementazione della Legge 47/2017 ha registrato invece un importante passo in avanti dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore. Infatti, il 28 dicembre 2022 è entrato in vigore il **D.P.R. 191/2022, "Regolamento recante modifiche al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"**. Tale regolamento modifica e integra il regolamento attuativo del Testo Unico sull'Immigrazione, adeguandolo a quanto previsto dalla Legge 47/2017, ed uniformando così a livello normativo le procedure per il rilascio e la conversione dei permessi di soggiorno, superando eventuali prassi discrezionali registrate nel territorio. In particolare, sono stati chiariti e definiti i documenti da produrre ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; è stato specificato che il permesso di soggiorno rilasciato in continuità al provvedimento del Tribunale dei Minorenni emesso ex art. 13 Legge 47/2017 è un permesso di soggiorno per integrazione; non meno importante, è stato previsto che il minore, a cui venisse negata la protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età, sia nella condizione comunque di fare richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze sanitarie.

Tale quadro di tutele è stato in parte modificato con il D.l. 20/2023, convertito in Legge 50/2023, che ha modificato l'art. 32 comma 1 bis del TUI, introducendo nuovamente l'obbligatorietà del parere da parte del Comitato per i minori stranieri: nello specifico è richiesto il parere favorevole del Comitato ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo⁹.

⁷ <https://commissari.gov.it/media/1952/xxviii-relazione-anno-2022-commissario-straordinario-persone-scomparse.pdf>

⁸ Aspetto questo sui cui sarà utile poi ragionare alla luce dei diversi rientri in Ucraina dei minori nel corso del 2023 e le misure di tutela e protezione adottate in sedi giudiziarie e di procedure di protezione internazionale.



Ancor più recenti interventi normativi sembrano intaccare il sistema di tutele definito con la Legge 47/2017. Uno degli aspetti più importanti e qualificanti della Legge 47/2017 è l'aver sancito, in modo chiaro ed inequivocabile, che i minori stranieri non accompagnati, in quanto minori, sono titolari dei diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea. Un minore straniero non accompagnato è quindi prima di tutto un soggetto di diritti che ha meno di 18 anni, che ha diritto ad essere protetto e accolto in quanto minore.

Sebbene al momento della stesura del presente Rapporto, si tratti di un D.L., e dunque passibile di modifiche in sede di conversione, la decretazione n. 133/2023 introduce e normalizza la possibilità che, in caso di indisponibilità di strutture ricettive temporanee¹⁰, i minori di età non inferiore ai 16 anni possano essere accolti in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli artt. 9 e 11 del D. lgs. 142/2015¹¹. Ancora, il D.L. in questione modificherebbe l'art. 19 bis del decreto legislativo sull'accoglienza (d.lgs. 142/2015) alterando il principio di presunzione della minore età prevedendo che, in deroga a quanto previsto nell'ordinarietà dei casi, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'accertamento multidisciplinare dell'età possa essere disposto nell'immediatezza dall'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione, anche verbale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie, senza la espresa sussistenza di un fondato dubbio sull'età, e svolto attraverso lo svolgimento di rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, per individuare l'età della persona in questione. Il D.L. andrebbe anche a modificare la sanzione per il caso di dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali, prevedendo che la pena possa essere sostituita con l'espulsione.

Infine, il D.L. 133/2023 intende introdurre delle novità anche rispetto alla fase di conversione del permesso

di soggiorno per minore età prevedendo che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo sia demandata ai consulenti del lavoro, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'eventuale valutazione dell'assenza dei requisiti comporta la revoca del permesso di soggiorno, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Pertanto, il **Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al **Parlamento** di garantire che non siano adottate misure che possano indebolire l'attuale assetto di diritto, tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, così come disciplinato dalla Legge 47/2017, privandoli di alcune fondamentali garanzie legate alla condizione di minore in quanto tale, senza che altri elementi, quali ad esempio l'essere straniero e migrante, possano determinare una discriminazione di fatto della loro condizione;
2. Al **Ministero dell'Interno** di garantire il non respingimento alle frontiere dei minorenni ed evitare l'accoglienza in centri non normati o in centri non idonei né destinati all'accoglienza dei minori;
3. Al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** di assicurare un approccio integrato e sostenibile sul medio/lungo periodo relativamente alle procedure di accoglienza e integrazione dei profughi e richiedenti protezione internazionale nell'ambito di flussi migratori massicci per le famiglie con minorenni e per i MSNA; di implementare il sistema di accoglienza, prevedendo servizi di supporto specializzati al benessere fisico e psicosociale dei minorenni e delle persone migranti, oltre che servizi effettivamente tendenti a favorire processi di crescita personale e di integrazione.

⁹ Sebbene il parere debba considerarsi un atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante, il cui onere ricade sulla pubblica amministrazione, a livello di prassi si comincia ad osservare una difficoltà alla conversione del permesso di soggiorno per minore età in quanto le Questure attendono l'esito del parere ai fini della conversione in forza di quanto previsto ex art. 14 bis del D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 191/2022.

¹⁰ L'uso della formula "strutture ricettive temporanee" potrebbe inoltre far intendere che l'indisponibilità non deve valutarsi in relazione ai centri di accoglienza destinati ai minori stranieri non accompagnati, quanto alle stesse strutture ricettive - e non di accoglienza - identificabili quali strutture permanenza e transito temporanee non idonee ad accogliere minori.

¹¹ Ossia in C.A.R.A. (centri di accoglienza per richiedenti asilo) e strutture temporanee (C.A.S.) quali centri destinati all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale adulti ed eventuali minori accompagnati a seguito dei primi, ma non strutture destinate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Tale circostanza, oltre che minare il diritto del minore ad un'accoglienza idonea alle proprie specificità, pare riconoscere un valore legale alle prassi, osservate nei primi mesi del 2023, di adoperare centri per richiedenti asilo quali luoghi di accoglienza/permanenza temporanea dei minori stranieri non accompagnati. L'accoglienza dei minori in tali apposite sezioni dei centri ex artt. 9 e 11 D. Lgs. n. 142/2015 non dovrebbe superare i 90 giorni: un tempo comunque già lungo in cui i minori si troverebbero a vivere in condizioni di promiscuità e di non adeguata presa in carico dei bisogni specifici di cui sono portatori.